

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Applicabilità della riforma di cui alla L. 69/2009: occorre avere riguardo alla data della citazione di primo grado, non a quella dell'impugnazione**

*Con riferimento all'ambito di applicazione delle norme di cui alla legge n. 69/2009 (cfr., art. 58 legge n. 69/2009), va osservato che il termine giudizio va considerato unitariamente, sicché occorre avere comunque riguardo alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e non anche alla eventuale instaurazione del successivo giudizio di impugnazione.*

**Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 13.11.2014**

*...omissis...*

Il Comune di Bari proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace del 15 settembre 2008 n. 2192, con la quale il Giudice di prima istanza aveva accolto l'opposizione proposta da xxxxxxxx avverso il verbale di accertamento n. 672787/2007/A del 4 aprile 2005 per violazione dell'art. 146 comma 3 c.d.s., sul rilievo che della mancata indicazione delle ragioni che non avevano consentito la contestazione immediata della violazione accertata.

Il Comune di Bari interponeva atto di gravame, alle cui molteplici censure si rinvia.

Li. Vi. si costituiva eccependo la tardività dell'appello per violazione dell'art. 327 c.p.c. come novellato dalla legge n. 69/2009, di modo che il termine per impugnare era di sei mesi, nel merito il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Infondata l'eccezione di rito sollevata da parte appellata.

Preliminarmente si osserva che all'odierna controversia non trovano applicazione le norme di cui alla legge n. 69/2009 (cfr., art. 58 legge n. 69/2009), per essere il giudizio pendente anteriormente alla sua entrata in vigore, giacché il termine giudizio va considerato unitariamente sicché occorre avere comunque riguardo alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e non anche alla eventuale instaurazione del successivo giudizio di impugnazione (v. Cass., 9 settembre 2003 n. 13147, a mente della quale il giudizio di impugnazione ancorché iniziato sotto l'impero della disciplina processuale nuova, dovrà seguire le norme anteriormente vigenti allorché la citazione innanzi ai giudici di prima istanza sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della novella).

Pertanto tenuto conto che la sentenza è stata depositata il 18 marzo 2009, e tenuto conto del precedente termine annuale (cui aggiungere 46 giorni di sospensione feriale) per proporre il gravame, l'atto di appello del Comune di Bari deve ritenersi tempestivo tenuto conto che lo stesso è stato notificato il 3 maggio 2010.

Passando al merito si osserva che il verbale impugnato, ad avviso del Tribunale risulta redatto nel rispetto delle norme di legge disciplinanti la materia ovvero degli artt. 200 e 201 c.d.s. e degli artt. 384 e 385 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Invero, le disposizioni richiamate impongono all'agente accertatore una immediata contestazione "quando possibile", consentendo (art. 201 cds) una contestazione, mediante notifica del verbale, "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata", previa indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Anche le disposizioni del regolamento citato richiedono l'indicazione nel verbale dei motivi "per i quali non è stato possibile procedere a contestazione immediata".

Tali disposizioni non trovano, tuttavia, applicazione, nei casi indicati al comma 1 bis del citato art. 201 c.d.s., dove si legge che non è necessaria la contestazione immediata dell'infrazione nell'ipotesi di "attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa" (cfr. art. 201, comma 1 bis lett. b c.d.s.).

Dalla lettura del predetto verbale si evince che il motivo della mancata contestazione, per la violazione commessa dall'opponente (attraversamento con luce semaforica rossa) è stato concretamente indicato

"nell'attraversamento di un incrocio con luce rossa" (cfr. verbale alla voce "motivo di mancata contestazione") essendo evidente l'impossibilità di fermare il veicolo che oltrepassa l'incrocio con la luce semaforica rossa (tale ipotesi è stata proprio per queste ragioni esclusa, per legge, dall'obbligo di contestazione immediata).

La circostanza che il veicolo era "imbottigliato" nel traffico, è solo dedotta da parte appellata ma assolutamente indimostrata come circostanza, e ad ogni modo assolutamente irrilevante alle luce delle considerazioni prima ricordate.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa n. 5340/2010: accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da xxx.; xxxxxxxx alla rifusione in favore del Comune di Bari delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 395,00 per il primo grado ed euro 475,00 per il secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Così deciso in Bari il 13 novembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---